Codice A1813C
D.D. 12 novembre 2026, n. 2324
R.D. n. 523/1904, D.G.R. n. 4-2929 del 5 marzo 2021. Autorizzazione idraulica n. 105/2026. Estrazione materiale litoide dal torrente Chiusella in Comune di Valchiusa per realizzazione di parcheggio pubblico e marciapiede. Richiedente: Comune di Valchiusa (TO).

ATTO DD 2324/A1813C/2026 DEL 12/11/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA
A1813C - Tecnico regionale - Città metropolitana di Torino

OGGETTO: R.D. n. 523/1904, D.G.R. n. 4-2929 del 5 marzo 2021. Autorizzazione idraulica n. 105/2026. Estrazione materiale litoide dal torrente Chiusella in Comune di Valchiusa per realizzazione di parcheggio pubblico e marciapiede.
Richiedente: Comune di Valchiusa (TO).

In data 28/09/2026 con protocollo n. 44016, il Comune di Valchiusa ha trasmesso richiesta di autorizzazione idraulica per la realizzazione dell'intervento di "Estrazione di materiale litoide ai sensi della D.G.R. n. 4-2929 del 5 marzo 2021 dal torrente Chiusella, in Comune di Valchiusa, per realizzazione di marciapiede e parcheggio nel territorio comunale.

L'intervento riguarda l'estrazione di circa 3000 m^3 di materiale litoide depositato in alveo del torrente Chiusella in Comune di Valchiusa a monte del ponte per Trausella, al fine di ripristinare le condizioni di regolare deflusso delle acque. Si prevede di recuperare tale materiale litoide per la realizzazione di due interventi pubblici previsti sul territorio comunale: circa 2000 m^3 per la realizzazione di un marciapiede lungo la SP64 per Trausella e circa 1000 m^3 per la realizzazione di un parcheggio nel centro cittadino.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali, a firma dell'ing. Gianluca Noascono, come integrati per le vie brevi, e costituiti ai fini del rilascio dell'autorizzazione idraulica, da: Relazione tecnica, Documentazione fotografica, Tav. 01 – Corografia, Tav. 02 – Planimetria catastale, Tav. 03 – Planimetria rilievo, Tav. 04 – Planimetria progetto e sezioni tipo, Tav. 05 – Profilo progetto, Tav. 06 – Quaderno delle sezioni e dei volumi di scavo.

Il Comune ha approvato il progetto esecutivo con Deliberazione della Giunta Comunale n. 66 del 25/09/2026.

A seguito del sopralluogo e dell'esame degli atti progettuali l'esecuzione degli interventi sopradescritti è ritenuta ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico delle acque e con

l’osservanza delle prescrizioni elencate nella parte dispositiva del presente provvedimento.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25/01/2024.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il R.D. n. 523/1904 sulle opere idrauliche;
- la D.G.R. n. 24-24228 del 24/03/1998 sull'individuazione dell'autorità idraulica regionale competente;
- la D.G.R. n. 31-4182 del 22/10/2001 recante l'individuazione dei Settori regionali preposti alla gestione del demanio idrico;
- la L.R. n. 12/2004 e l'art. 26 del regolamento approvato con D.P.G.R. n. 10/R del 16/12/2022 recante "Disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (Legge Regionale 18 maggio 2004, n.12). Abrogazione del Regolamento Regionale 6 dicembre 2004, n. 14";
- D.G.R. 5 marzo 2021, n. 4-2929 "Legge regionale 15/2020, articolo 37. Disposizioni per l'esecuzione di interventi di manutenzione idraulica. Criteri e le modalita' per la cessione dei materiali litoidi estratti. Integrazione dell'allegato B della D.G.R. 21-1004 del 9 febbraio 2015";
- la L.R. n. 37/2006, la D.G.R. n. 72-13725 del 29/03/2010 e la D.G.R. n. 75-2074 del 17/05/2011, recanti disciplina sui lavori in alveo, programmi, opere ed interventi sugli ambienti acquatici;
- l'art. 17 della L.R. n. 23/2008 recante attribuzioni ai dirigenti;

determina

di concedere al Comune di Valchiusa l’acquisizione a titolo gratuito, per finalità pubbliche, del materiale litoide demaniale pari a circa 3.000 mc complessivi ai sensi della DGR 5 marzo 2021, n. 4-2929, Allegato “Disposizioni per gli interventi di manutenzione idraulica con estrazione ed asportazione di materiali litoidi dai corsi d’acqua demaniali e loro pertinenze in attuazione dell’art.37 della legge regionale 9 luglio 2020, n.15”, punto b.1) del paragrafo “Procedure nel caso di intervento di estrazione ed asportazione all’interno di un lavoro pubblico”, trattandosi nel caso specifico di realizzazione di marciapiede e parcheggio, come individuati sugli elaborati trasmessi;

di autorizzare, ai soli fini idraulici ai sensi del R.D. n. 523/1904, il Comune di Valchiusa all’esecuzione degli interventi previsti, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate ed illustrate negli elaborati progettuali citati in premessa, agli atti del Settore scrivente, subordinatamente all’osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. nessuna variazione agli interventi progettati potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

2. il materiale litoide estratto dall'alveo del torrente Chiusella non dovrà essere depositato, neanche provvisoriamente, in aree esondabili ma collocato direttamente nelle aree indicate sugli elaborati di progetto;

3. l'estrazione del materiale d'alveo dovrà essere praticata con le dovute cautele e sorveglianze del caso, in periodo di magra del corso d'acqua; gli scavi dovranno essere eseguiti in senso longitudinale, parallelamente all'asse del corso d'acqua, procedendo per strisce successive, da valle verso monte e dallo specchio centrale verso riva; durante il corso dei lavori è fatto divieto assoluto di depositi, anche temporanei, di materiali e mezzi che determinino la pregiudizievole restrizione della sezione idraulica, nonché l'utilizzo dei materiali medesimi, ad interruzione del regolare deflusso delle acque, per la formazione di accessi o per facilitare le operazioni stesse;

4. le sponde, i manufatti esistenti e le aree demaniali interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati; in particolare dovranno essere completamente rimosse tutte le opere provvisionali;

5. durante l'esecuzione degli interventi non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;

6. è a carico del soggetto autorizzato l'onere conseguente alla sicurezza idraulica del cantiere, svincolando il Settore scrivente da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti a piene del corso d'acqua; pertanto dovranno essere prese informazioni in merito ad eventuali innalzamenti dei livelli idrici e dovranno essere adottate, all'occorrenza, tutte le necessarie misure di protezione;

7. la presente autorizzazione ha validità di mesi 24 (ventiquattro) dalla data di ricevimento del presente atto e pertanto gli interventi in argomento dovranno essere completati, a pena decadenza della stessa, entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga, su istanza del soggetto autorizzato, nel caso in cui, per giustificati motivi, i lavori non potessero avere luogo nei termini previsti;

8. il committente dell'opera dovrà comunicare a questo Settore l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato;

9. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà questo Settore ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione.

Il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori in oggetto, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi; in particolare, in caso di messa in secca del del corso d'acqua dovrà essere richiesta apposita autorizzazione al Servizio Tutela della Fauna e della Flora della Città Metropolitana di Torino al fine di effettuare il recupero della fauna ittica ai sensi della DGR 72-13725 del 29/03/2010 e s.m.i.

Con il presente provvedimento sono autorizzati l’ingresso in alveo e l’occupazione del sedime demaniale per la realizzazione degli interventi di che trattasi.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore dalle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell’art. 61 dello Statuto Regionale e dell’art. 5 della L.R. 22/2010.

I FUNZIONARI ISTRUTTORI
Arch. Maria Grazia Mennea
Ing. Alberto Piazza

IL DIRIGENTE (A1813C - Tecnico regionale - Città metropolitana di Torino)
Firmato digitalmente da Roberto Crivelli